

T.A.R. LOMBARDIA

13 MARZO 1986

PRESIDENTE: SINAGRA
 ESTENSORE: CAPUZZI
 PARTI: SOC. ED. LA PROVINCIA
 DI COMO
 (Avv. Toffoletto)
 FIEG
 (Avv. Nespor, Bianchi)
 COMUNE DI COMO
 (n.c.)

**Licenza di commercio •
 Rivendita giornali e riviste •
 Vendita diretta • Autorizzazione •
 Diniego • Ricorso • Intervento •
 Federazione italiana editori
 giornali • Ammissibilità.**

La Federazione italiana editori di giornali, tenuto conto dei fini perseguiti, è legittimata ad intervenire nel giudizio proposto da una Società editrice contro il diniego di autorizzazione alla vendita diretta o in forme sostitutive di giornali e periodici.

**Licenza di commercio •
 Rivendita giornali e riviste •
 Imprese editoriali •
 Distribuzione alternativa •
 Chiusura punti di vendita per
 ferie estive • Autorizzazione ex
 art. 14 legge n. 416 del 1981 • Non
 occorre.**

L'art. 14, comma 8, legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle Imprese editrici e provvidenze per l'editoria, il quale disciplina i sistemi di distribuzione di quotidiani e periodici per il caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita, consentendo altresì alle Imprese di provvedere, in caso di mancato affidamento della vendita ad altri soggetti, direttamente alla distribuzione, senza alcuna autorizzazione preventiva, è applicabile

anche nell'ipotesi di chiusura di punti di vendita fissi per le ferie estive.

DIRITTO. — Il Collegio ritiene il ricorso fondato e conseguentemente lo accoglie.

Va esaminata, in linea di principio, la posizione processuale della Federazione italiana Editori di giornali.

La stessa Federazione afferma, nell'atto d'intervento *ad adiuvandum*, che, per il proprio atto costitutivo e statuto, essa rappresenta gli editori dei giornali quotidiani e dei periodici, tutelando la libertà d'informazione in tutte le forme nelle quali può esplicarsi, attraverso l'utilizzazione di tutti i mezzi di comunicazione tecnicamente possibili, tutelando, altresì, l'economicità delle aziende editrici quale condizione essenziale per l'esercizio di tale libertà, lo sviluppo della diffusione dei mezzi di comunicazione come strumenti d'informazione e veicoli di pubblicità, la difesa dei diritti e degli interessi morali e materiali degli associati.

Ritiene, pertanto, il Collegio, che la F.I.E.G. vanti un evidente e circostanziato interesse ad intervenire nel procedimento in questione per sostenere la domanda della società ricorrente che coinvolge anche un oggetto della Federazione medesima, derivato ma non identico a quello principale, *ex se* tuttavia insufficiente a legittimare un'impugnazione autonoma e separata (C.d.S., IV Sez., 526, 13 maggio 1980; C.d.S., VI Sez., 970, 14 luglio 1978, in *Cons. St.*, 1980, I, 658 e 1978, I, 1230).

Inoltre l'intervento deve essere ritenuto ammissibile anche perché la memoria *ad adiuvandum* richiama sostanzialmente le censure proposte con il ricorso principale senza ampliarne la portata.

Entrando nel merito del ricorso, la questione all'esame del Collegio concerne la corretta interpretazione dell'art. 4, comma 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 concernente « la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

* Sul problema delle autorizzazioni amministrative relative alle rivendite dei giornali v. Trib. Bologna 30 settembre 1986, in questa Rivista, 1987, 235 con nota di V. CUFFARO, *Chiusura delle edicole e libertà d'informazione*, ove ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza.

Recita testualmente il comma 8: « In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o d'impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita anche porta a porta di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente ».

L'art. 14, al comma 9, continua elencando tassativamente i casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva per la vendita.

Sostiene la ricorrente società editrice che il legislatore, riferendosi a « turni di chiusura temporanea e ricorrente » dei punti fissi di vendita, non altro intendesse significare che le ferie degli edicolanti, disciplinando un sistema sostitutivo per assicurare, anche nel periodo estivo e in altre situazioni d'impedimento, la normale distribuzione dei giornali, sia nell'interesse degli editori, che altrimenti si vedrebbero decurtare le vendite, sia nell'interesse dei lettori, che potrebbero più agevolmente provvedere all'acquisto.

Ne consegue che in assenza di apposite iniziative degli edicolanti, — consistenti nell'affidamento delle vendite a titolari di altre licenze o ad altri soggetti —, le società editoriali potrebbero direttamente provvedere anche senza l'autorizzazione preventiva di vendita rilasciata dal Comune.

L'interpretazione suddetta sarebbe in sintonia non solo col tenore letterale della norma, ma anche con la *ratio* complessiva della legge n. 416 del 1981, diretta ad incrementare la diffusione dei giornali e a realizzare un'economica gestione della distribuzione.

Inoltre, sempre per la ricorrente società, si dovrebbe tener conto di quanto segue:

— che il comma 6 dell'art. 14, prevede tassativamente l'obbligo di autorizzazione solo per la vendita in « posti fissi »;

— che il comma 8 dell'art. 14, di fatto, già prevederebbe due ipotesi di vendita senza autorizzazione, da parte di titolari di « altre licenze » e da parte di « altri soggetti »;

— che trattandosi di attività variabile, temporanea, breve, sarebbe mate-

rialmente impossibile ottenere l'autorizzazione amministrativa in tempo utile con la conseguenza che il precetto legislativo, sulla parte relativa alla vendita diretta da parte degli editori, finirebbe per non poter esser mai attuato;

— che essendo il giornale, soprattutto il quotidiano, un bene fortemente deteriorabile, verrebbero di fatto vanificati, nei mesi estivi, oltre agli scopi complessivi della legge n. 416 del 1981 anche i principi di libertà d'iniziativa economica, di pensiero e di stampa costituzionalmente garantiti;

— che, infine, l'atto impugnato non si sottrarrebbe a profili di eccesso di potere per sviamento della causa avendo in realtà il Comune inteso non « scontentare » i rivenditori di giornali in punti fissi, a danno di una corretta interpretazione della norma.

Ritiene il Collegio che le considerazioni suesposte siano tutte condivisibili e che l'atto sia viziato sotto le triplici censure dedotte (riconducibili tuttavia a quella di violazione di legge ed eccesso di potere).

Il Comune di Como, nella comunicazione in data 2 agosto 1985 ha diffidato la ricorrente società a sospendere la vendita diretta del giornale « posto che, — riferendosi ai turni di ferie estive degli edicolanti —, non si tratta d'impedimento temporaneo, bensì di misure programmate dei punti di vendita per turni di ferie e che comunque tale attività non rientra nei casi esclusi da autorizzazione ».

L'interpretazione data è palesemente infondata perché le ferie estive sono effettivamente il tipico esempio di chiusura temporanea e ricorrente cui si riferisce il comma 8 dell'art. 14, non altro significato potendosi riconoscere alla norma, il cui tenore letterale, nello spirito complessivo dell'art. 14, non lascia dubbi che il legislatore, tenendo conto dell'eccezionalità dell'evento e dell'esigenza primaria di distribuzione del giornale, che deve essere assicurata in tempi brevissimi per la sua deteriorabilità, ha inteso allargare i casi di distribuzione senza autorizzazione, anticipando per la parte relativa, quanto previsto nel successivo comma 9.

In conclusione l'atto del Comune di Como è illegittimo e deve essere annullato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.